



## **PROVINCIA DI PIACENZA**

**Prov. N. 109 del 28/10/2016**

**Proposta n. 2016/1401**

**OGGETTO: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA (PIIP) RELATIVO A "ZONA D4 - A CAMPING" IN LOCALITA' SELVA, PRESENTATO AL COMUNE DI FERRIERE DAI SIGG.RI RIZZI PIERLUIGI E NEGRIN DANIELA. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.**

### **LA VICE-PRESIDENTE**

#### **Premesso che:**

- con nota n. 3458 del 20.6.2016 (ricevuta al prot. prov.le n. 18127 del 21.6.2016) il Comune di Ferriere ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi inerenti un Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PIIP) presentato dai sigg.ri Rizzi Pierluigi e Negrin Daniela per la realizzazione di un complesso turistico all'aria aperta in località Selva, su area di proprietà classificata dal PRG vigente come "Zona D4 - a camping" (art. 43);
- la proposta prevede la realizzazione di piazzole, bungalows, una struttura ricettiva/bar/ristorante, un edificio per reception/servizi igienici/alloggio del custode, oltre alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, il tutto dimensionato per ospitare al massimo 52 persone;
- con nota n. 20774 del 20.7.2016 stati richiesti al Comune alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali;
- tali integrazioni sono pervenute in allegato alla nota comunale n. 4078 del 25.7.2016 (registrata al prot. prov.le n. 21642 del 28.7.2016) mentre i pareri sono infine pervenuti direttamente dalle Autorità ambientali coinvolte;

#### **Dato atto che:**

- l'art. 6 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto legislativo medesimo sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D.lgs. n. 152/2006, sostituita dal D.lgs. n. 4/2008, ha individuato le

Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 6 del 6 luglio 2009;

- l'art. 2 c. 3 lett. a) della medesima L.R. n. 9/2008 prevede, altresì, che le Varianti specifiche al P.R.G. e i Piani attuativi di cui alla L.R. n. 47 del 1978 sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 152/2006 sempreché rientrino nei casi previsti dall'articolo 6, commi 3 e 3 bis, del medesimo decreto;
- la disciplina urbanistica del Comune di Ferriere è ancora dettata dal Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della previgente normativa, e pertanto il Piano Particolareggiato di cui trattasi rientra nei casi previsti dall'art. 2 c. 3 lett. a) della L.R. n. 9/2008;
- in merito all'espressione del parere sismico, la competenza è stata confermata in capo alla Provincia dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;

**Dato inoltre atto**, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti, che:

- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che "*Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.*";
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive";
- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

**Considerato che**, non costituendo il Piano variante allo strumento urbanistico vigente, le valutazioni di competenza provinciale attengono unicamente alla verifica di assoggettabilità ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e al parere sismico ai sensi della L.R. n. 19/2008;

**Atteso che** relativamente alla valutazione ambientale del PPIP il Comune di Ferriere ha provveduto ad inviare direttamente la documentazione inerente al Rapporto preliminare alle Autorità ambientali individuate, con lo scopo di acquisirne i pareri ai fini delle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

**Preso atto:**

- del parere (agli atti) reso dall'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente, Energia dell'Emilia-Romagna con nota n. 8914 del 18.8.2016 (pervenuta al prot. prov.le n. 23232 del 18.8.2016);

- del parere igienico-sanitario (agli atti) reso dal Dipartimento di Sanità Pubblica (U.O. Igiene Pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 55044 del 19.8.2016 (pervenuta al prot. prov.le n. 23345 del 22.8.2016);
- del parere (agli atti) reso da IRETI SpA con nota n. 12171 del 22.7.2016, trasmessa in allegato alla nota comunale n. 4947 del 29.8.2016 (pervenuta al prot. prov.le n. 23997 del 1.9.2016);
- del parere (agli atti) reso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po – con nota n. 24818 del 20.9.2016 (pervenuta al prot. prov.le n. 25599 del 20.9.2016);

**Dato atto che** il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente al PPIP in argomento, scade il 19.11.2016, tenuto conto che l'ultimo parere richiesto è pervenuto il 20.9.2016;

**Esaminata** la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive";

**Considerato** che dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, è emersa la necessità di:

- esprimere una valutazione di non assoggettabilità del PPIP in oggetto alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto preliminare e nei pareri elencati in premessa nonché delle prescrizioni riportate in apposita sezione dell'allegato (denominato "Allegato - PPIP Camping Lago Nero\_Ferriere"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole condizionato al perfezionamento delle verifiche geologico-sismiche di supporto alla Variante, come specificato in apposita sezione del citato allegato (denominato "Allegato - PPIP Camping Lago Nero\_Ferriere"), parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Richiamate** le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e, da ultimo, dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

**Visti** i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";

- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";

**Visti** i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;

- Piano di gestione del Distretto idrografico del Po (PdGPo), approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successiva prima revisione del Piano medesimo, approvata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 1/2016 ad oggetto "Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume PO. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021";
- Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), approvato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 2/2016, riguardante il primo ciclo di pianificazione 2015-2021;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), in salvaguardia, adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1180 del 21 luglio 2014;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

**Visti:**

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

**Sentito** il vice-Segretario generale;

**Dato atto che** con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

**Visto** il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**Tenuto conto** di tutto quanto sopra esposto;

**DISPONE**

per quanto indicato in narrativa:

1. di prendere atto del Rapporto preliminare (in atti) funzionale alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PPIP) presentato al Comune di Ferriere dai sigg.ri Rizzi Pierluigi e Negrin Daniela per la realizzazione di un complesso turistico all'aria aperta in località Selva, su area di proprietà classificata dal PRG vigente come "Zona D4 - a camping" (art. 43);
2. di esprimere, prendendo atto della verifica svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive", una valutazione di non assoggettabilità del PPIP in oggetto alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto preliminare e nei pareri elencati in premessa nonché

delle prescrizioni riportate in apposita sezione dell'allegato (denominato "Allegato - PPIP Camping Lago Nero\_Ferriere"), parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole condizionato al perfezionamento delle verifiche geologico-sismiche di supporto alla Variante, come specificato in apposita sezione del citato allegato (denominato "Allegato - PPIP Camping Lago Nero\_Ferriere"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Ferriere;
5. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

**LA VICE-PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

**PATRIZIA CALZA**

**con firma digitale**



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività  
Produttive**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 1401/2016 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA (PIIP) RELATIVO A "ZONA D4 - A CAMPING" IN LOCALITA' SELVA, PRESENTATO AL COMUNE DI FERRIERE DAI SIGG.RI RIZZI PIERLUIGI E NEGRIN DANIELA. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 28/10/2016

**Sottoscritto dal Dirigente  
(SILVA VITTORIO)  
con firma digitale**



**PROVINCIA DI PIACENZA**

**Servizio Personale e Affari Generali**

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 109 del 28/10/2016

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive**

**Oggetto:** PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA (PIIP) RELATIVO A "ZONA D4 - A CAMPING" IN LOCALITA' SELVA, PRESENTATO AL COMUNE DI FERRIERE DAI SIGG.RI RIZZI PIERLUIGI E NEGRIN DANIELA. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 28/10/2016

Sottoscritta  
*per il Dirigente del Servizio*  
(MALCHIODI MARIA ELENA)  
con firma digitale



**Provvedimento di verifica di assoggettabilità**

**(di cui al comma 4 dell'art.12 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4)**

Valutati i contenuti del Rapporto Preliminare, elaborato sulla base degli elementi di cui all'allegato I del D.Lgs.152/2006 e smi, considerati i pareri espressi dai soggetti con competenze in materia ambientale (ARPAE, AUSL, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Affluenti Po e IRETI SpA),

**si ritiene di escludere**

**la proposta di Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PPIP) “CAMPING LAGO NERO” relativo ad una Zona D4 – A CAMPING (PRG), ubicata in loc. Selva in Comune di Ferriere, dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e succ. mod. e int.**

La proposta di Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PPIP) in oggetto dovrà, in ogni caso, tenere conto dei contenuti definiti all'interno del Rapporto Preliminare, dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale che si richiamano integralmente, sulla base dei quali è stata formulato il presente provvedimento di verifica e delle prescrizioni e raccomandazioni di seguito enunciate:

- ⌚ considerato che, relativamente all'area oggetto di PPIP, individuata nel PRG vigente come “Zona D4 – A camping”, risulta adottata, in data 29.4.2011 con atto C.C. n. 16, una Variante parziale che riclassifica l'area come “Zona D5 – Alberghiera”, attualmente in itinere, e quindi in regime di salvaguardia, il Comune, preliminarmente all'approvazione del PPIP, dovrà provvedere alla revoca del suddetto atto di adozione;
- ⌚ il progetto dovrà rispettare gli standard strutturali previsti dalla normativa di settore vigente (L.R.16/2004 e succ. mod. ed int.; D.G.R. 2150/2004 come modificata dalla D.G.R. 803/2007) e potrà essere attuato solo compatibilmente alla capacità di servizio delle reti e degli impianti tecnologici (acquedottistiche, fognarie, depurative ed energetiche);
- ⌚ dalla documentazione trasmessa dal Comune e dalle Autorità con competenza ambientale emerge la circostanza per cui gli interessati provvederanno autonomamente agli scarichi (in corpo idrico superficiale, previa autorizzazione presso le Autorità competenti) e all'approvvigionamento idrico (tramite allaccio ad acquedotto privato esistente). Riguardo a quest'ultimo si raccomanda di valutare attentamente, ai fini dell'approvazione del piano attuativo, le reali disponibilità idriche in rapporto alle specifiche esigenze dell'insediamento, tenuto conto dei fabbisogni di picco, rammentando che, anche per eventuali attingimenti alternativi, è comunque consigliabile verificare presenza, portata e qualità delle acque sotterranee, non necessariamente assicurate, pur in presenza di unità geologiche profonde individuate come potenziali “Rocce-magazzino” dalla Tav. A5 del PTCP e come tali soggette alle tutele di cui all'art. 35 delle Norme. Si raccomanda pertanto di verificare la reale fattibilità dell'insediamento rispetto a tale indispensabile dotazione;
- considerato che l'area oggetto di PPIP ricade in un ambito individuato dal PTCP sulla Tav.A1.11 come “zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale” (art.15) e “sistema dei crinali” (art.6) ed in adiacenza ad un tratto di “viabilità panoramica” (art.28) e che la medesima area è interessata dalla presenza di aree forestali di cui agli artt. 8 e 9 del Piano provinciale, in sede attuativa degli interventi previsti, si raccomanda il rispetto delle citate disposizioni del PTCP, garantendo la tutela delle caratteristiche paesaggistiche presenti e la salvaguardia delle visuali e

adottando le opportune mitigazioni per l'inserimento dei manufatti; dovranno essere rispettati gli indirizzi e le raccomandazioni di cui all'art.54 "Unità di Paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. per l'"Unità di paesaggio dell'alta Val Nure – n°14", in particolare:

#### **Indirizzi di tipo naturale**

- Andrà garantita la conservazione delle risorse forestali e dei loro caratteri ecologici e paesaggistici, delle quali non è ammessa di norma la riduzione;

#### **Raccomandazioni di tipo antropico**

- Le nuove costruzioni dovranno porsi in rapporto di aderenza ed assonanza con le forme strutturali del paesaggio, con l'andamento del terreno e le caratteristiche tipologicoarchitettoniche degli edifici storici presenti;
  - Nelle zone di rilevante valore paesaggistico, dovrà essere valutata anche l'assonanza dell'opera rispetto alle dimensioni degli edifici e alle caratteristiche degli elementi del paesaggio circostante: in tal senso si suggeriscono le seguenti indicazioni operative per la progettazione:
    - i nuovi manufatti, di qualsiasi tipo, dovranno essere localizzati in posizioni e a quote di limitata percezione visiva;
    - il raccordo del manufatto con il terreno adiacente dovrà avvenire con riporti di terreno e/o compensazioni, curando che la condizione di rilascio di eventuali sbancamenti e scarpate sia armonizzata con l'andamento orografico del terreno circostante;
    - eventuali muri di contenimento o di sostegno dovranno essere realizzati in pietrame, oppure se in cemento adeguatamente rivestiti (mattoni – pietra);
    - l'impatto visivo dell'opera potrà essere ridotto per mezzo di siepi, arbusteti e/o piante di alto fusto da prevedersi puntualmente nel progetto edilizio;
  - L'altezza massima delle eventuali edificazioni ammesse dovrà essere contenuta entro la soglia di percezione visuale dai percorsi circostanti e dagli spazi pubblici;
  - In tutto il territorio, in particolare nelle zone paesisticamente vincolate, è preferibile ispirarsi al colore delle terre, delle rocce e degli edifici antichi presenti sul posto, evitando cromatismi esasperati e stridenti quanto il ricorso diffuso al colore bianco, che in genere è estraneo alla tradizione costruttiva del territorio rurale;
  - Negli interventi di recupero ambientale e/o negli ampliamenti di edifici esistenti andranno utilizzati materiali tipici della zona o comunque altri con essi compatibili;
  - Andranno favorite la conservazione e la valorizzazione delle sistemazioni e dei manufatti esterni di pertinenza dei fabbricati tipici della zona quali pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni;
  - Andranno esclusi tutti gli interventi edilizi che alterino la percezione visiva degli elementi fisici e naturali, come le edificazioni di crinale e/o di sommità;
  - Qualora non sia possibile mantenere le strade bianche nelle caratteristiche originarie, si deve prevedere l'uso del conglomerato bituminoso, eseguito con mescole ed inerti che ne garantiscano una tonalità di adeguata integrazione ambientale;
  - I muri di limitazione e/o di contenimento in pietra non squadrata posti lungo terrazzamenti, confini di proprietà e strade vicinali andranno salvaguardati nei loro caratteri, imponendo la manutenzione con materiali e tecniche tradizionali. Qualora fosse tecnicamente inevitabile il ricorso al cemento armato, questo dovrà essere rivestito con la stessa pietra tipica dei luoghi;
  - In sede di installazione di pannelli solari, nell'individuazione delle falde di copertura interessate dalla predisposizione degli impianti, si dovrà porre particolare attenzione ai cono visivi principali;
- Si verifichi la presenza, nell'area di intervento, di boschi soggetti a vincolo paesaggistico e, in caso positivo, si raccomanda il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2004 e succ. mod. ed int..

Infine, premesso che le proposte inserite nel PPIP costituiscono l'attuazione del PRG vigente, e che le stesse devono rispettarne le prescrizioni per quanto riguarda gli aspetti quantitativi e qualitativi, quali gli standards urbanistici e gli indici edificatori, a titolo collaborativo, si suggerisce di verificare la quantificazione delle superfici destinate all'edificazione e alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria effettuata negli elaborati di progetto, in quanto la medesima non risulta conforme alle disposizioni di cui all'art.43 di PRG.

Parere sismico favorevole condizionato al perfezionamento delle verifiche geologico-sismiche di supporto alla Variante, come di seguito specificato.

L'area oggetto di pianificazione attuativa si colloca sulla porzione sommitale di un deposito eluvio-colluviale (Tav. A3 del PTCP, art. 31 Norme), a cui il PRG assegna un livello di rischio R1-moderato (per fenomeni di dissesto di tipo franoso), tale comunque da richiedere puntuali valutazioni geologiche in sede di pianificazione urbanistica (art. 8 Norme PRG, sezione dedicata agli aspetti geologici), spinte fino al "terzo livello di approfondimento" di cui alla direttiva regionale D.A.L. n. 112/2007, motivato dall'inclinazione localmente critica (Tav. A4 del PTCP, art. 33 delle Norme).

Le suddette valutazioni, contenute nella relazione geologica di supporto, si concludono con un giudizio sostanzialmente favorevole ma presentano alcune anomalie che dovranno essere necessariamente risolte ai fini dell'approvazione del piano attuativo, verificando se il giudizio conclusivo del geologo incaricato può essere confermato. Si rileva in particolare la mancata determinazione della  $V_sH$ , in base al contesto geologico e alla stratigrafia del sito (con H presumibilmente attestato sui 19/20 m), come richiesto dalla direttiva regionale sopra citata, e il conseguente mancato calcolo del fattore di amplificazione litologica secondo i criteri dettati dalla direttiva per il "secondo livello di approfondimento" (eventualmente superiore a quello determinato dalle analisi di "terzo livello" e quindi possibilmente preferito, in via cautelativa, nei calcoli che si avvalgono di detto parametro, ad es. nelle verifiche di stabilità).

Nell'intraprendere tali valutazioni, che potranno comportare correzioni, integrazioni oppure specificazioni alla documentazione prodotta, si potrà anche fare riferimento ai nuovi indirizzi contenuti nella D.G.R. n. 2193 del 21/12/2015, di revisione della direttiva regionale D.A.L. n. 112/2007, pur essendo obbligatori solo per strumenti di pianificazione avviati dopo l'8/1/2016. In tal caso, si potranno considerare i nuovi abachi per la stima del fattore di amplificazione e/o provvedere alla determinazione della frequenza naturale dei terreni (per i possibili effetti di risonanza con le frequenze proprie dei manufatti in progetto), che i nuovi indirizzi annoverano tra i contenuti minimi del "primo livello di approfondimento".